



## **Titolo**

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS -ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente all'udienza - ammissibilità – limiti

## **Descrizione**

L'art. 103, comma 1, CGS stabilisce che *“Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”*. In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo amministrativo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la ricordata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 49/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 103, comma 1, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0049 CFA del 24 dicembre 2021 (Procuratore federale interregionale/U.S. Palmese A.S.D.)**